

**Documento di Con.Scienze sui decreti attuativi della Legge n. 79/2022 art. 44
“Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie”**

La Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie (Con.Scienze) in linea con quanto già espresso da altre strutture di area scientifica quali la Divisione di Didattica della Società Chimica Italiana (DD-SCI) e la Conferenza dei corsi di studio in Chimica (ConChimica), condivide le istanze espresse nel documento della CRUI del 25 luglio 2022 relativo alla formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie.

La Conferenza in particolare pone l'attenzione su alcuni aspetti che saranno presi in considerazione dai decreti attuativi, relativamente ai quali auspica che:

- vengano definiti in modo chiaro obiettivi e contenuti dei percorsi di formazione degli insegnanti per tutte le aree di insegnamento e vengano esplicitati i contenuti legati agli obiettivi formativi; ciò al fine di assicurare omogeneità sul territorio nazionale alla qualità della formazione iniziale fornita dalle strutture accreditate;
- il reclutamento degli insegnanti avvenga sulla base di procedure che consentano di accertare il possesso delle conoscenze e competenze obiettivo del percorso di formazione;
- il riconoscimento di eventuali crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici avvenga sulla base di una rigida verifica della coerenza tra gli obiettivi e i contenuti di tali crediti con quelli del percorso di formazione. Inoltre, la possibilità di riconoscere eventuali crediti acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici non deve pregiudicare l'unitarietà del percorso di formazione e la possibilità di costruire quella comunità educativa necessaria alla formazione dell'insegnante. Per questo la Conferenza ritiene che si debba fissare un tetto massimo di CFU riconoscibili;
- la prevista procedura di accreditamento delle strutture che si occupano della formazione insegnanti assicuri una elevata qualità e solidità dei percorsi di formazione iniziale sia in termini di docenza, sia in termini di utenza sostenibile, con un rigore pari a quello applicato nei processi di accreditamento dei corsi di studio;
- i Centri Universitari per la formazione possano prevedere la partecipazione di insegnanti esperti di didattica disciplinare, opportunamente selezionati sulla base dei curricula, e possibilmente rappresentanti delle scuole che saranno sede di tirocinio e prima sede degli insegnanti in ingresso, al fine di garantire una co-responsabilità delle istituzioni scolastiche ed universitarie in merito alla formazione del corpo docente, favorendo l'evoluzione delle singole istituzioni scolastiche in centri di ricerca e di sperimentazione, come già previsto dall'art. 6 del Dpr 275/99;

- gli obiettivi vengano opportunamente declinati in corsi di carattere psico-antropo-pedagogico, corsi di didattica disciplinare e tirocinio riservando ai corsi di didattica disciplinare non meno di 20 CFU;
- di escludere che attività laboratoriali possano essere erogate on-line.



Il Presidente
prof. Settimio Mobilio